

**(Art. 29 - Disposizioni volte al recepimento della
direttiva 2009/109/CE relativi agli obblighi
in materia di relazioni e di documentazione
in caso di fusioni e scissioni.
Caso EU Pilot 5062/13/MARKT).**

Le norme di cui all'articolo 29 mirano a dare piena **attuazione alla [direttiva 2009/109/CE](#) in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni**, al fine di chiudere la procedura EU Pilot 5062/13/MARK.

Con tale procedura, avviata il 14 giugno 2013 la Commissione ha, in particolare, chiesto all'Italia di assicurare l'applicazione delle seguenti disposizioni della [direttiva 2009/109/CE](#), attualmente non correttamente recepite nella legislazione italiana:

- l'articolo 3, paragrafo 3, relativo alla menzione dell'elaborazione della relazione riguardante la verifica dei conferimenti di beni non in contanti per le società beneficiarie, nonché il registro presso il quale tale relazione deve essere depositata;
- l'articolo 4, paragrafo 2, in base al quale, quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità, delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.

Conseguentemente, il **comma 1** introduce un periodo **all'articolo 2506-ter, secondo comma, del codice civile**. Tale comma prevede che la **relazione dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione** deve illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

Il nuovo periodo specifica quindi che quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la **relazione** deve menzionare:

- **l'elaborazione della relazione giurata** di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la **descrizione dei beni o dei**

crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti (relazione prevista dall'articolo 2343 del codice civile);

- **il registro delle imprese** presso il quale tale relazione è depositata.

Il **comma 2** sostituisce l'**articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108**, recante attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, prevedendo che quando una **fusione transfrontaliera per incorporazione** è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalità, delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, la **relazione** dell'organo amministrativo sul progetto di fusione, che illustra in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, e la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote (di cui, rispettivamente, agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile) nonché la **situazione patrimoniale** delle società partecipanti alla fusione sono richiesti **soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale** cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.

La norma vigente prevede, invece, che nel caso descritto non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* (relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote) qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni, quote o titoli ai sensi dell'articolo 2505-*bis*, primo comma, del codice civile.